



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 07/10/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2014, n. 1911

Legge regionale 18/2002 art. 23, c. 1, lettera g) - Direttive per rilascio di nulla osta.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Avv. Gianni Giannini, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile A.P. Trasporti e Infrastrutture ferroviarie e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del trasporto pubblico locale, riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 ottobre 2012, n. 18 all'art. 23 ha disciplinato i compiti degli enti affidanti per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

In particolare la lettera g), prevede che l'ente competente "rilascia alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale."

Pertanto, con D.G.R. n. 2465/2008 si è provveduto a disciplinare, tra l'altro, quanto previsto dalla citata lettera g) dell'art. 23 della l.r. n. 18/2002 per gli autobus adibiti a servizio pubblico di linea, individuando i motivi occasionali in cui è possibile il rilascio del previsto nulla osta, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 10 della citata l.r. n. 18/2002.

La legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, comma 304, nell'istituire il Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto locale, ha previsto che il contributo possa essere destinato per l'acquisto anche di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori.

In relazione a tanto, con deliberazione n. 2216/2008 la Giunta Regionale ha approvato un programma di investimento nel tpri, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 18/2002, destinando, tra l'altro, un contributo per l'acquisto di un elicottero, in favore della società Alidaunia s.r.l. esercente servizio minimo di trasporto pubblico di collegamento elicotteristico Foggia-Isole Tremiti per contratto con questa Regione. La stessa deliberazione n. 2216/2008 ha stabilito in 15 anni la durata dei vincoli previsti dal comma 4, dell'art. 10 della citata l.r. n. 18/2002.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene, in analogia a quanto effettuato con la dgr n. 2465/2008 lettera g), comma 1, art. 23 della l.r. 18/2002, di dover disciplinare le modalità per il rilascio del nulla osta per il distoglimento occasionale dei beni acquistati con i contributi regionali, statali o comunitari, destinati a servizi di trasporto pubblico locale non automobilistici nei termini seguenti:

- il rilascio della nulla osta, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 10 della l.r. n. 18/2002, e previa istruttoria dell'Ufficio competente, può essere rilasciato in occasione di eventi culturali, civili, religiosi che abbiano valenza regionale, nazionale, internazionale. In tal caso la società dovrà avanzare istanza con indicazione del velivolo da utilizzare, dell'evento, del giorno o periodo per i quali il nulla osta è richiesto,

dichiarando altresì che il distoglimento temporaneo non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di tprl.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/97

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- per quanto riportato in narrativa, di disciplinare le modalità per il rilascio del nulla osta di cui alla lettera g) comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2002, per il distoglimento occasionale dei beni acquistati con i contributi regionali, statali o comunitari, destinati a servizi di trasporto pubblico locale non automobilistici nei termini seguenti:

- il rilascio della nulla osta, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 10 della l.r. n. 18/2002, e previa istruttoria dell'Ufficio competente, può essere rilasciato in occasione di eventi culturali, civili, religiosi che abbiano valenza regionale, nazionale, internazionale. In tal caso la società dovrà avanzare istanza con indicazione del veicolo da utilizzare, dell'evento, del giorno o periodo per i quali il nulla osta è richiesto, dichiarando altresì che il distoglimento temporaneo non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di tprl.

- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto e sul sito internet della Regione Puglia accessibile dal sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---